

SENATO DELLA REPUBBLICA

XIII LEGISLATURA

N. 3747

DISEGNO DI LEGGE

presentato dal **Ministro degli affari esteri**

(DINI)

di concerto col **Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica**

(CIAMPI)

col **Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato**

(BERSANI)

col **Ministro dell'ambiente**

(RONCHI)

col **Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica**

(ZECCHINO)

e col **Ministro per le politiche agricole**

(DE CASTRO)

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 19 GENNAIO 1999

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo di cooperazione scientifica e tecnica tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica araba siriana, con allegato, fatto a Damasco il 23 aprile 1998

INDICE

Relazione	<i>Pag.</i>	3
Relazione tecnica	»	5
Disegno di legge	»	9
Testo dell'Accordo (<i>in lingua italiana</i>)	»	10
Testo dell'Accordo (<i>in lingua inglese</i>)	»	15

ONOREVOLI SENATORI. - L'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica araba siriana per la cooperazione scientifica e tecnica è stato firmato a Damasco il 23 aprile 1998 dal Sottosegretario di Stato, senatore Rino Serri. L'importanza di estendere la cooperazione nel campo della scienza e della tecnica tra l'Italia e la Siria era chiaramente emersa durante la visita effettuata nel marzo dello scorso anno a Damasco dal Presidente del Consiglio Prodi, il quale nel corso degli incontri aveva assunto impegni in tal senso.

Con l'entrata in vigore dell'Accordo sulla cooperazione scientifica e tecnica tra Italia e Siria si porranno pertanto le condizioni per un rafforzamento e per lo sviluppo della collaborazione tra le istituzioni dei due Paesi anche in questo importante settore.

Il Medio oriente è considerata una delle regioni prioritarie per la politica estera italiana nel quadro delle iniziative rivolte allo sviluppo socio-economico ed alla pacificazione della regione. In questo ambito la Siria rappresenta senza dubbio un Paese chiave a livello politico, come strategico è lo sviluppo del settore scientifico e tecnologico per l'avanzamento sociale ed il dialogo tra i Paesi dell'area, Israele compreso.

In questo contesto, non vanno sottovalutare le possibili ricadute per la nostra industria che potrebbero derivare dalle iniziative congiunte nel campo delle tecnologie avanzate e del trasferimento tecnologico.

* * *

L'Accordo in questione è formato da un preambolo, nel quale le Parti Contraenti dichiarano la volontà di intensificare i rapporti di cooperazione scientifica e tecnologica, tenuto conto dei vantaggi reciproci che potrebbero derivarne e della necessità di mi-

gliorare il coordinamento delle attuali relazioni in tutti i settori della scienza e della tecnologia, da dodici articoli e da un annesso sulla proprietà intellettuale.

L'obiettivo generale dell'Accordo, indicato nell'articolo 1, è quello di promuovere lo sviluppo della cooperazione scientifica e tecnologica tra i due Paesi nei settori di mutuo interesse, su base paritaria e nel rispetto delle leggi dei due Paesi.

In considerazione dei contenuti e delle linee strategiche confacenti alla realtà e alle prospettive delle relazioni fra i due Paesi sul piano bilaterale e multilaterale, l'articolo 2 dell'Accordo indica alcuni particolari settori nei quali le Parti dovranno promuovere la collaborazione scientifica e tecnologica, tra i quali la fisica teorica, la biotecnologia, la medicina, l'agricoltura, l'ambiente, l'energia, l'informatica, l'archeologia ed il restauro.

Per il rafforzamento dei rapporti di collaborazione e la realizzazione dei progetti, nell'ambito dell'Accordo, le Parti favoriranno la stipula di intese specifiche tra le università, i centri e gli istituti di ricerca, le imprese e le società operanti nel settore in questione dei due Paesi.

L'articolo 4 stabilisce le attività mediante le quali potrà essere attuata la collaborazione tra i due Paesi. In particolare è previsto lo scambio di personale scientifico e tecnico, lo scambio di documentazione e di informazioni, l'organizzazione congiunta di seminari e conferenze, la realizzazione di progetti di ricerca e di formazione, la concessione di borse di studio per la frequenza dei corsi di dottorato e per le attività di ricerca post-dottorato.

La cooperazione in campo archeologico e nel settore della conservazione e del restauro del patrimonio culturale viene regolata

dall'articolo 5. A tale proposito è prevista una specifica clausola che prevede una stretta cooperazione per impedire i trasferimenti illeciti di opere d'arte e dei reperti archeologici.

L'articolo 6 prevede la promozione di progetti di ricerca congiunti che possano essere inseriti in programmi multilaterali, in particolare in quelli dell'Unione europea. A tale proposito viene specificamente menzionato il Programma MEDA come ambito privilegiato per azioni comuni di partenariato nei settori della ricerca scientifica e delle innovazioni tecnologiche.

La delicata materia relativa ai diritti sulla Proprietà intellettuale viene regolata nell'allegato 1 all'Accordo, al quale fa riferimento l'articolo 7. Nell'allegato 1 la materia viene regolata nei termini adeguati al contesto attuale per la tutela dei diritti sulla Proprietà intellettuale che possano avere origini dai rapporti di collaborazione tra ricercatori dei due Paesi.

Gli organismi dei due Paesi responsabili del coordinamento a livello nazionale per l'attuazione dell'Accordo sono indicati all'articolo 8.

Le modalità per l'attuazione della collaborazione scientifica e tecnologica tra i due Paesi vengono regolate dall'articolo 9. A tale proposito è prevista la costituzione di una Commissione mista per la collaborazione scientifica e tecnologica nominata dalle istituzioni coordinatrici definite all'articolo 8. Tale Commissione, che si riunirà ogni tre anni, sarà responsabile dell'attuazione dell'Accordo attraverso la valutazione dello stato e delle prospettive della collaborazione, l'individuazione delle priorità e la definizione di un programma esecutivo.

Nei rimanenti articoli sono definite le clausole comunemente presenti in analoghi accordi bilaterali di cooperazione. In particolare all'articolo 12 viene definita la durata quinquennale dell'Accordo, tacitamente rinnovabile, con possibilità di denuncia scritta con almeno sei mesi di anticipo sulla scadenza dell'Accordo stesso.

Si fa presente che gli articoli 4, 5 e 9 dell'Accordo comportano oneri finanziari a carico del bilancio dello Stato, che vengono quantificati nell'allegata relazione tecnica.

RELAZIONE TECNICA

L'attuazione dell'Accordo di cooperazione scientifica e tecnica tra l'Italia e la Siria comporta i seguenti oneri in relazione ai sottoindicati articoli:

Articolo 4

Allo scopo di migliorare la cooperazione scientifica e tecnica, viene previsto lo scambio di docenti e ricercatori universitari tra i due Paesi. Per gli scambi suddetti, vale il principio secondo cui le spese di viaggio sono a carico della Parte inviante e quelle di soggiorno sono sostenute dal Paese ricevente. Sulla base di analoghe iniziative dei precedenti Accordi, si prevede che il nostro Paese possa ospitare annualmente le sottoindicate unità, la cui spesa è così suddivisa:

n. 10 docenti o ricercatori per 10 giorni:

spesa giornaliera per vitto e alloggio (lire 180.000 x 10 persone x 10 giorni)	L.	18.000.000
---	----	------------

Sempre in relazione ai suddetti scambi per la cooperazione scientifica di docenti e ricercatori (articolo 4), si prevede che l'Italia possa inviare in Siria quindici docenti e ricercatori. I relativi oneri sono limitati alle sole spese di viaggio e sono così quantificati:

biglietto aereo andata e ritorno Roma-Damasco (lire 2.000.000 x 15 persone = lire 30.000.000 + lire 1.500.000 quale maggiorazione del 5 per cento)	L.	31.500.000
---	----	------------

Totale onere (articolo 4)	L.	49.500.000
---------------------------	----	------------

Articolo 4-a

Allo scopo di favorire la cooperazione scientifica e tecnologica, viene prevista la concessione di indennità mensili per consentire la partecipazione di professori, ricercatori ed esperti ai soggiorni scientifici e tecnologici.

La relativa spesa è così quantificata:

indennità per soggiorni di lunga durata (lire 2.000.000 x 1 persone x 25 giorni)	»	50.000.000
---	---	------------

Totale onere (articolo 4-a)	L.	50.000.000
-----------------------------	----	------------

Articolo 4-b-c-d

Per contribuire al miglioramento delle attività di cooperazione scientifica viene previsto l'invio di pubblicazioni, lo svolgimento di apposite conferenze ed un contributo per un corso di formazione in Italia. I relativi oneri annui sono così suddivisi:

invio di pubblicazioni	L.	10.000.000
contributo per conferenze in Siria	»	30.000.000
contributo per conferenze in Italia	»	30.000.000
contributo per un corso di formazione in Italia	»	20.000.000
		<hr/>
Totale onere (articolo 4-b-c-d)	L.	90.000.000
		<hr/> <hr/>

Articolo 4-e

Per favorire la cooperazione scientifica e tecnica, viene prevista la concessione di borse di studi agli studenti siriani che partecipano ai corsi di formazione presso le Università e i Centri di ricerca italiani.

A tal fine, si prevede che l'Italia possa assegnare, ogni anno, sei borse di studio, ciascuna per la durata di dodici mesi. La relativa spesa è così suddivisa:

borsellino mensile (lire 1.500.000 x 6 persone x 12 mesi)	L.	108.000.000
spese di assicurazione (lire 400.000 x 6 persone)	»	2.400.000
		<hr/>
Totale onere (articolo 4-e)	L.	110.400.000
		<hr/> <hr/>

Articolo 5

Per favorire la collaborazione nel settore archeologico e del restauro è prevista la seguente spesa:

invio in missione di n. 12 esperti per 5 giorni (sulla base del calcolo previsto all'articolo 9, la relativa spesa è così quantificata: lire 4.140.000 x 12 persone)	L.	49.680.000
convegni e mostre	»	30.000.000
pubblicazione risultati ricerche	»	10.000.000
contributo per attività di scavo e di ricerca	»	110.000.000
		<hr/>
Totale onere (articolo 5)	L.	199.680.000
		<hr/> <hr/>

Articolo 9

Per l'esame dei programmi operativi viene costituita una Commissione mista, che si riunirà alternativamente in Siria ed in Italia. È prevista, altresì, una ulteriore riunione per la verifica della cooperazione. Nell'ipotesi dell'invio in missione di tre funzionari per un periodo di cinque giorni, la relativa spesa viene così quantificata:

Spese di missione:

pernottamento (lire 200.000 al giorno x 3 persone x 5 giorni) L. 3.000.000

diaria giornaliera per ciascun funzionario dollari USA 97 al cambio di lire 1.700 = lire 165.000, cui si aggiungono lire 50.000, pari al 30 per cento quale maggiorazione prevista dall'articolo 3 del regio decreto 3 giugno 1926, n. 941; l'importo complessivo di lire 165.000 viene ridotto di lire 55.000 corrispondente ad un terzo della diaria (lire 160.000 + lire 48.000, quale quota media per contributi previdenziali, assistenziali e Irpef ai sensi delle leggi 8 agosto 1995, n. 335, e 23 dicembre 1996, n. 662 = lire 208.000 x 3 persone x 5 giorni) » 3.120.000

Spese di viaggio:

biglietto aereo andata e ritorno Roma-Damasco (lire 2.000.000 x 3 persone = lire 6.000.000 + lire 300.000 quale maggiorazione del 5 per cento) » 6.300.000

Totale onere (articolo 9) L. 12.420.000

Pertanto, l'onere da porre a carico del bilancio dello Stato, da iscriverlo nello stato di previsione del Ministero degli affari esteri, a decorrere dal 1999 e per ciascuno degli anni successivi, è il seguente:

	1999	2000	2001
Articolo 4	L. 49.500.000	L. 49.500.000	L. 49.500.000
Articolo 4-a	» 50.000.000	» 50.000.000	» 50.000.000
Articolo 4-b-c-d	» 90.000.000	» 90.000.000	» 90.000.000
Articolo 4-e	» 110.400.000	» 110.400.000	» 110.400.000
Articolo 5	» 199.680.000	» 199.680.000	» 199.680.000
Articolo 9	» 12.420.000	-	» 12.420.000
Totali	<u>L. 512.000.000</u>	<u>L. 499.580.000</u>	<u>L. 512.000.000</u>
In cifra tonda	L. 512.000.000	L. 500.000.000	L. 512.000.000

Si fa presente, infine, che le ipotesi assunte per il calcolo degli oneri recati dal disegno di legge, relativamente allo scambio di docenti ed esperti, alla concessione delle borse di studio, ai soggiorni di lunga durata, alle riunioni e loro durata, costituiscono riferimenti inderogabili ai fini dell'attuazione dell'indicato provvedimento.

DISEGNO DI LEGGE
—

Art. 1.

1. Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare l'Accordo di cooperazione scientifica e tecnica tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica araba siriana, con allegato, fatto a Damasco il 23 aprile 1998.

Art. 2.

1. Piena ed intera esecuzione è data all'Accordo di cui all'articolo 1, a decorrere dalla data della sua entrata in vigore, in conformità a quanto disposto dall'articolo 12 dell'Accordo stesso.

Art. 3.

1. All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, valutato in lire 512 milioni per l'anno 1999, in lire 500 milioni per l'anno 2000 ed in lire 512 milioni annue a decorrere dal 2001, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1999-2001, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l'anno finanziario 1999, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri.

2. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

**ACCORDO DI COOPERAZIONE SCIENTIFICA E TECNICA
TRA IL
GOVERNO DELLA REPUBBLICA ITALIANA
E IL
GOVERNO DELLA REPUBBLICA ARABA SIRIANA**

Il Governo della Repubblica Italiana ed il Governo della Repubblica Araba Siriana, indicati in seguito come le «Parti»,

desiderosi di rafforzare i legami tradizionali di amicizia tra i due Paesi e di promuovere la conoscenza reciproca tra i due popoli,

considerando che la cooperazione scientifica e tecnologica costituisce una delle più importanti componenti dei rapporti bilaterali ed un elemento rilevante della loro stabilità,

considerando il reciproco interesse a realizzare un avanzamento nel campo della scienza e della tecnologia e dei vantaggi ottenibili da entrambi i Paesi,

tenendo conto dei positivi risultati dei rapporti direttamente instaurati tra le Istituzioni scientifiche dei due Paesi,

riconoscendo l'importanza di migliorare il coordinamento dei rapporti italiani e siriani in tutti i settori della scienza e della tecnologia e la necessità di una loro espansione.

hanno convenuto quanto segue:

Articolo 1

Le Parti si impegnano a promuovere lo sviluppo della cooperazione scientifica e tecnologica nei settori di mutuo interesse, su base paritaria e con reciproco vantaggio, nel rispetto delle leggi, regolamenti e procedure in vigore in entrambi i Paesi.

Articolo 2

Le Parti incoraggeranno ed intensificheranno la cooperazione fra i due Paesi nel campo della scienza e della tecnologia con particolare riguardo ai seguenti settori:

- fisica teorica;
- biotecnologia;
- medicina, cardiocirurgia ed organizzazione ospedaliera;
- agricoltura, pascoli naturali, veterinaria e scienza dell'alimentazione;
- problemi ambientali e di desertificazione;
- geofisica, nuove fonti di energia e sfruttamento delle risorse naturali;
- applicazione dell'informatica ai settori della formazione e della ricerca scientifica;
- archeologia, tutela e restauro del patrimonio archeologico ed architettonico.

Articolo 3

Le Parti favoriranno, ove necessario, l'instaurazione di rapporti tecnico-scientifici e la stipula di intese specifiche tra i competenti Ministeri ed enti, università, centri ed istituti di ricerca, associazioni scientifiche ed industriali, imprese, società ed altre persone giuridiche e fisiche di entrambi i Paesi operanti nel campo della ricerca scientifica e delle innovazioni tecnologiche.

Articolo 4

In virtù del presente Accordo, la cooperazione scientifica e tecnica potrà essere attuata nelle seguenti forme:

- a) scambio di personale scientifico e tecnico;
- b) scambio di documentazione ed informazioni tecnico scientifiche;
- c) organizzazione congiunta di seminari, simposi e conferenze;
- d) realizzazione di progetti di ricerca e formazione congiunti;
- e) borse di studio per dottorati e post-dottorati.

Articolo 5

Le Parti promuoveranno la cooperazione in campo archeologico sostenendo l'attività delle missioni archeologiche ed incoraggiando la collaborazione tra i Musei, le Istituzioni ed i Servizi archeologici dei due Paesi. Le due Parti favoriranno, inoltre, la collaborazione e lo scambio di informazioni ed esperienze nei settori della protezione, della conservazione e del restauro dei beni culturali, artistici ed architettonici.

Le Parti si impegnano a cooperare per impedire ogni illecita importazione, esportazione o trasferimento di opere d'arte e reperti archeologici.

Articolo 6

Le Parti contraenti si impegnano a favorire l'elaborazione di progetti di ricerca congiunti che potrebbero essere inseriti nei programmi dell'Unione Europea e di Organismi internazionali. In particolare la Parti si impegnano a favorire le iniziative di partenariato nei settori della ricerca scientifica e delle innovazioni tecnologiche che potrebbero essere realizzate con i fondi del Programma MEDA dell'Unione Europea.

Articolo 7

Le disposizioni sulla proprietà intellettuale, creata o trasferita nel corso della cooperazione nel quadro del presente Accordo, sono contenute nell'Allegato 1, il quale costituisce parte integrante del presente Accordo.

Articolo 8

La Parte italiana nomina il Ministero degli Affari Esteri e la Parte siriana nomina la Commissione Statale per la Pianificazione quali rispettivi organi coordinatori dell'attuazione del presente Accordo a livello nazionale.

Articolo 9

Al fine di dare attuazione al presente accordo e di verificare l'andamento della sua applicazione le Parti istituiranno una Commissione Mista per la collaborazione scientifica e tecnologica. Questa Commissione esaminerà l'andamento della cooperazione, stabilirà i programmi esecutivi pluriennali e sorveglierà la loro realizzazione.

La Commissione Mista si riunirà ogni tre anni, alternativamente in Italia e nella Repubblica Araba Siriana, in date da concordare per le vie diplomatiche.

Articolo 10

Le disposizioni del presente Accordo non pregiudicano i diritti e gli impegni delle Parti derivanti da Convenzioni internazionali da esse stipulate con Paesi terzi.

Articolo 11

Le controversie relative all'attuazione o all'interpretazione del presente Accordo verranno risolte per via negoziale tra le Parti.

Articolo 12

Il presente Accordo verrà ratificato secondo le procedure costituzionali di ciascuna delle due Parti. Esso entrerà in vigore alla data di comunicazione inviata per ultima dalle Parti sul completamento delle procedure interne necessarie per renderlo operativo.


Il presente Accordo avrà una durata di cinque anni e sarà tacitamente rinnovato per periodi della medesima durata. Resta salva la facoltà per ciascuna delle Parti di denunciare per iscritto l'Accordo sei mesi prima della sua scadenza.

La denuncia dell'Accordo non pregiudicherà lo svolgimento dei progetti in corso, la cui attuazione proseguirà fino al loro completamento secondo le modalità concordate.

In fede di che i sottoscritti Rappresentanti, debitamente autorizzati dai rispettivi Governi, hanno firmato il presente Accordo.

Fatto a Damasco, il ventitré aprile 1998, in due esemplari, ciascuno in lingua araba, italiana ed inglese, tutti i testi facenti ugualmente fede. In caso di divergenze di interpretazione, prevarrà il testo inglese.

PER IL GOVERNO
DELLA REPUBBLICA ITALIANA



Sen. Rino Serri
Sottosegretario di Stato agli Affari Esteri

PER IL GOVERNO
DELLA REPUBBLICA ARABA SIRIANA



Dott. Abdul Rahim Subei
Ministro di Stato per la Pianificazione

ALLEGATO I

Proprietà intellettuale

Le Parti assicurano una tutela adeguata ed efficace alla proprietà intellettuale creata o trasferita nell'ambito del presente Accordo o delle relative intese per la sua realizzazione. Le Parti concordano di notificarsi tempestivamente qualsiasi evento relativo alla proprietà intellettuale ed in particolare: invenzioni, disegni o modelli industriali, nuove varietà di piante, nonché ogni opera tutelata dal diritto d'autore, realizzati nel quadro del presente Accordo e di fare il possibile per assicurare la protezione tempestiva di tale proprietà intellettuale in conformità con la legislazione nazionale. I diritti su tale proprietà intellettuale verranno ripartiti in conformità alle seguenti disposizioni:

1. Campo di applicazione

1.1. Le disposizioni del presente Allegato si applicano a tutte le attività congiunte svolte ai sensi del presente Accordo, se altrimenti non convenuto dalle Parti o da Rappresentanti da esse designati.

1.2. Ai fini del presente Accordo, alla «proprietà intellettuale» si dà il significato indicato nel paragrafo (8) articolo 2 della Convenzione che istituisce l'Organizzazione Mondiale per la Proprietà Intellettuale, firmata a Stoccolma il 14 luglio 1967 con l'aggiunta dei diritti sulle nuove varietà di piante.

1.3. Il presente Allegato definisce la ripartizione dei diritti, introiti e proventi tra le Parti. Ciascuna Parte garantisce che l'altra può acquistare i diritti alla proprietà intellettuale, ripartiti conformemente al presente Allegato, ottenendo tali diritti dai propri partecipanti mediante contratti o altri strumenti giuridico legali, qualora necessario. Il presente allegato in nessun modo cambia o pregiudica la ripartizione dei diritti tra una Parte e i propri partecipanti, la quale rimane regolata dalle leggi e dalla prassi di questa Parte.

1.4. Le controversie in materia di proprietà intellettuale sorte nell'ambito del presente Accordo, saranno risolte in sede negoziale tra le organizzazioni partecipanti interessate o, qualora necessario, tra le Parti o i Rappresentanti da esse designati.

1.5. La scadenza o la cessazione della validità del presente Accordo non pregiudicherà i diritti e gli obblighi derivanti dal presente Allegato.

2. Ripartizione dei diritti

2.1. Ciascuna Parte ha diritto a licenza non esclusiva, irrevocabile, gratuita in tutti i Paesi per la traduzione, la riproduzione e la pubblicazione su riviste di articoli tecnico-scientifici, di relazioni e di libri che costituiscono un risultato diretto della cooperazione nell'ambito del presente Accordo. Su tutte le copie pubblicamente diffuse delle opere tutelate dal diritto d'autore, eseguite secondo queste disposizioni, devono essere indicati i nomi degli autori, eccetto il caso in cui l'autore non abbia rinunciato espressamente a che venga citato il proprio nome.

2.2.1 diritti a tutte le forme di proprietà intellettuale diversi da quelli indicati al precedente paragrafo 2.1 del presente Allegato verranno ripartiti nel seguente modo:

2.2.1. Ai ricercatori e scienziati che si recano in uno dei due Paesi allo scopo principale di approfondire le conoscenze in settori di loro interesse saranno assicurati i diritti di proprietà intellettuale sulla base della normativa vigente dell'istituzione ospitante così come saranno garantiti ai cittadini del Paese a cui le Istituzioni appartengono.

Inoltre a ciascun visitatore definito inventore o autore spetterà il trattamento nazionale per quanto concerne premi, benefici o altri vantaggi, inclusi i proventi, sulla base della normativa vigente dell'istituzione ospitante.

2.2.2. Se la proprietà intellettuale è stata creata dai partecipanti nel corso delle ricerche congiunte da loro svolte, a ciascuna Parte spettano tutti i diritti e proventi su tale proprietà intellettuale nel proprio territorio, a meno che le due Parti non decidano diversamente. La ripartizione dei diritti e dei proventi con Paesi terzi viene stabilita da un Piano Direttivo che riguarda le attività in comune. Tale Piano Direttivo terrà conto del contributo economico, scientifico e tecnologico di ciascuna Parte alla creazione della proprietà intellettuale. Se la ricerca non è definita come «ricerca congiunta» nei relativi accordi esecutivi, i diritti di proprietà intellettuale derivanti dalla ricerca saranno ripartiti sulla base delle disposizioni di cui al precedente paragrafo 2.2.1. Inoltre alle persone definite quali inventori o autori spetterà il trattamento nazionale per quanto concerne premi, benefici o altri vantaggi, inclusi i proventi, sulla base della normativa vigente dell'istituzione ospitante.

2.2.3. Indipendentemente dal paragrafo 2.2.2 del presente Allegato, se un tipo di proprietà intellettuale è previsto dalle leggi di una Parte ma non è previsto dalle leggi dell'altra, la Parte la cui legislazione provvede alla tutela di questo tipo di proprietà intellettuale ha il diritto ad ottenere tutti i diritti e proventi nei Paesi dove vengono concessi i diritti per tale tipo di proprietà intellettuale. Le persone definite quali inventori o autori della suddetta proprietà intellettuale hanno nondimeno diritto al trattamento nazionale della Parte che tutela tale tipo di proprietà intellettuale per quanto riguarda premi, benefici o altri vantaggi, inclusi i proventi, in conformità con la normativa di cui al precedente paragrafo 2.2.2.

3. Informazioni confidenziali di lavoro

Se un'informazione, indicata a tempo debito come «confidenziale di lavoro», viene fornita o creata nell'ambito dell'attuazione del presente Accordo, ciascuna delle Parti ed i propri partecipanti debbono tutelare tale informazione ai sensi delle rispettive leggi, regole e prassi amministrative vigenti. L'informazione può essere identificata come «confidenziale di lavoro» se una persona, essendo in possesso dell'informazione, può ricavarne un beneficio economico o ottenere un vantaggio competitivo rispetto a chi non ne è in possesso, se l'informazione non sia ben nota o accessibile da altre fonti o se il suo possessore non l'abbia resa accessibile in passato senza imporre tempestivamente l'obbligo di tenerla confidenziale.

**AGREEMENT ON SCIENTIFIC AND TECHNICAL CO-OPERATION
BETWEEN THE
GOVERNMENT OF THE REPUBLIC OF ITALY
AND THE
GOVERNMENT OF THE SYRIAN ARAB REPUBLIC**

The Government of the Republic of Italy and the Government of the Syrian Arab Republic, hereinafter referred to as «the Parties».

Wishing to strengthen the traditionally friendly relations between the two Countries and promote the mutual knowledge between them.

Considering that the scientific and technological co-operation is one of the most important constituent of the bilateral relations and an outstanding element of their stability.

Considering the mutual interest in making progress in the fields of science and technology and the resulting advantages for both sides.

Taking into account the positive experience of the ongoing relations between the scientific Institutions of the two Countries.

Recognizing the importance of improving the co-ordination of the Italian and Syrian relations in all sectors of science and technology and the need for their expansion.

Have agreed as follows:

Article 1

The Parties will promote the development of the scientific and technological co-operation in the areas of mutual interest, on equal basis and at reciprocal advantage, in agreement with their respective legislations.

Article 2

The Parties will encourage and contribute to the development of the co-operation between the two Countries in the field of science and technology with particular reference to the following areas :

- theoretical physics;
- biotechnology;
- medical sciences, heart surgery and hospital management;
- agriculture, natural pastures, veterinary and food science;
- environment and desertification problems;
- geophysics renewable energy sources and natural resources use;
- applications of informatics to education and scientific research;
- archaeology, monument and building preservation and restoration.

Article 3

The Parties will encourage, if necessary, the establishment of scientific and technical relations and the stipulation of specific agreements among Ministries and Institutions, Universities, research centres and institutes, scientific and industrial associations, companies, corporations, other physical and juridical persons of both Countries working on scientific research and technological innovations.

Article 4

The scientific and technological co-operation within the present Agreement will be carried out as follows:

- a) exchange of scientific and technical staff;
- b) exchange of scientific and technical information and documentation;
- c) joint organisation of seminars, workshops and conferences;
- d) joint research and training projects;
- e) doctoral and post-doctoral fellowships;

Article 5

The Parties will promote the co-operation in the archaeological field supporting the activities of the archaeological missions and encouraging the collaboration between the Museums, the Archaeological Institutions and Services of both Countries. Moreover, the two Parties will improve the co-operation and the exchange of information and experiences about artistic and architectural heritages protection, preservation and restoration.

The Parties will co-operate in preventing any illegal import, export or transfer of artistic works of art and archaeological finds.

Article 6

The Parties will support joint projects which could be realized in the framework of programs of the European Union and International Organizations. Particularly, the Parties will encourage the partnership in initiatives about scientific research and technological innovations which could be funded by means of E. U. MEDA Program.

Article 7

The provisions for intellectual property rights, produced or transferred during the co-operation within the framework of this Agreement, are spelled out in Annex I, which is an integral part of the Agreement.

Article 8

The Italian Ministry of Foreign Affairs and the Syrian State Planning Commission are appointed by the two Parties, as respective co-ordinators at national level, for the implementation of the Agreement.

Article 9

In order to implement this Agreement and verify the state of its applications, the Parties will appoint a Joint Commission for scientific and technological co-operation. The Joint Commission will evaluate the state and prospect of co-operation, define the executive programmes and supervise their realization.

The Joint Commission will be held every three years, alternatively in Italy and in the Syrian Arab Republic, the dates being agreed upon through diplomatic channels.

Article 10

The provisions of this Agreement do not prejudice the rights and the commitments of the Parties arising from the International Conventions stipulated by them with third Countries.

Article 11

Any disputes arising from the execution or interpretation of this Agreement will be settled by negotiations between the Parties.

Article 12

This Agreement will be ratified in pursuance of the constitutional requirements of both Parties. It will enter into force on the date of the last notification of the Parties, related to the fulfilment of the internal ratification procedures.


This Agreement will be valid for five years and it will be automatically renewed for the same period. Each Party can denounce in writing the Agreement six months in advance of its termination.

The termination of the Agreement will not prejudice the development of the ongoing projects, which will be completed in accordance with the agreed terms and conditions.

In witness thereof the undersigned Representatives, duly authorised by their respective Governments, have signed this Agreement.


Done in Damascus, on the twenty-third of April 1998 in two originals, each in Italian, Arabic and English languages, all texts being equally authentic. In case of any divergence of its interpretations, the English text shall prevail.

FOR THE GOVERNMENT
OF THE REPUBLIC OF ITALY



Sen. Rino Serri
Undersecretary of State for Foreign Affairs

FOR THE GOVERNMENT
OF SYRIAN ARAB REPUBLIC



Dr. Abdul Rahim Subei
Minister of State for Planning Affairs

ANNEX I

Intellectual property

«The Parties shall ensure adequate and effective protection of intellectual property created or furnished under the Agreement mentioned above and relevant implementing arrangements. The Parties agree to notify one another in a timely fashion any event relating to the intellectual property, in particular: inventions, industrial specimens, new varieties of plants, copyrighted works, arising under this Agreement and to seek protection for such intellectual property in conformity with the national laws. Rights to such intellectual property will be allocated as provided by this Annex.

1. Scope

1.1. This Annex is applicable to all co-operative activities undertaken pursuant to this Agreement, except as otherwise specifically agreed by the Parties or their designees.

1.2. For purposes of this Agreement, «Intellectual Property» shall have the meaning found in paragraph (8), article 2 of the Convention establishing the World Intellectual Property Organisation, done in Stockholm, July 14, 1967, with the addition of the rights on the new varieties of plants.

1.3. This Annex deals with the allocation of rights, interests, royalties, between the Parties. Each Party shall insure that the other Party can obtain the rights to intellectual property allocated in accordance with the Annex, by obtaining those rights from its own participants through contracts or other legal means, if necessary. This Annex does not otherwise alter or prejudice the allocation of rights between each Party and its own participants, which remains regulated by laws and practices of the interested Party.

1.4. Disputes concerning intellectual property arising under this Agreement should be resolved through discussions between the concerned participating institutions or, if necessary, the Parties or their designees.

1.5. Termination or expiration of this Agreement shall not affect rights or obligations under this Annex.

2. Allocation of rights

2.1. Each Party shall be entitled to a non exclusive, irrevocable, royalty-free license, in all Countries to translate, reproduce, and publicly distribute scientific and technical journal articles, reports and books directly arising from co-operation under this Agreement. All publicly distributed copies of a copyrighted work prepared under this provision will indicate the names of the authors of the work unless an author explicitly declines to be named.

2.2. Rights to all forms of intellectual property, other than those rights described in section 2.1 above, shall be allocated as follows:

2.2.1. Visiting researchers, scientists visiting primarily in furtherance of their education, will receive treatment with regard to intellectual property rights under the policies of the host institution as applied to the nationals of the Country to which the institution belongs. In addition, each visiting researcher named as an inventor will be entitled to national host Country treatment with regard to any royalties prizes and any other advantages (thus earned).

2.2.2. For intellectual property created during joint research, each participant will share in the costs and benefits, as in their respective Countries, unless otherwise established by the two Parties. The share of rights and royalties with third Countries is established through the Management Plan concerning the activities in common. This Management Plan will consider the relative economic, scientific and technological contributions of each participant to the intellectual property event. If the research has not been defined as joint research in the respective agreements the intellectual property rights will be shared as in 2.2.1. Besides, the people named as inventors or authors will be entitled to national treatment, as foreseen in the host organisation's regulations as far as prizes and royalties or other benefits are concerned.

2.2.3. Apart from the point 2.2.2 above, if a kind of intellectual property is foreseen in one Party's legislation and not in the other's the participant from a Country where such rights are protected will share in all the rights as in all the Countries where such rights are granted. The people named as inventors or authors for such kind of intellectual property will be entitled to national treatment of the Party where such intellectual property rights are protected as far as prizes, and other benefits are concerned as in point 2.2.2.

3. Business-confidential information

In the event that information identified in a timely fashion as business-confidential is furnished or created under the Agreement, each Party and its participants will protect such information in accordance with applicable laws, regulations, and administrative practice. Information may be identified as « business-confidential » if a person having the information may derive an economic benefit from it or may obtain a competitive advantage over those who do not have it, if information is not generally known or publicly available from other sources, and the owner has not previously made the information available without imposing in a timely manner an obligation to keep it confidential».